



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 40 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Raffaele Pietrangelo, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Iannacci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Caramanico Terme, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Mannocchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Borgognona n.47;

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

Per l'annullamento, previa sospensione degli effetti:

1) della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 14.12.2018 Comune di Caramanico Terme con la quale il Comune di Caramanico ha revocato il Dott. Raffaele Pietrangelo dall'incarico di Revisore Unico dei Conti del Comune di Caramanico Terme "per inadempienza di cui all'art. 235, comma 2, del D. Lgs nr. 267/2000, nonché in ragione della mancanza di collaborazione con l'organo consiliare di cui è stata ostacolata e rallentata

l'attività";

2) di ogni altro atto e/o provvedimento, ad essa presupposto, conseguente e/o, comunque, connesso (anche non conosciuto), fra cui si ricordano, la comunicazione di revoca del 14.12.2018 e l'istanza alla Prefettura di nuova nomina del Revisore Unico dei Conti;

Per quanto riguarda i motivi aggiunti:

Per l'annullamento, previa sospensione degli effetti:

- del provvedimento già impugnato con il ricorso n. 40/2019, nonché
- della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 13.2.2019 Comune di Caramanico Terme con la quale il Comune di Caramanico ha nominato la Dott.ssa Pechini Ada Revisore Unico dei Conti del Comune di Caramanico Terme per il triennio 2019/2022;
- di ogni altro atto e/o provvedimento, ad essa presupposto, conseguente e/o, comunque, connesso (anche non conosciuto);
- Nonché per la condanna dell'Amministrazione al risarcimento dei danni cagionati al ricorrente dall'illegittimità del suo agire.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Caramanico Terme;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 gennaio 2020 il dott. Massimiliano Balloriani e uditi gli avvocati Paolo Iannacci per il ricorrente e Ranieri Fiastra, su delega dell'avv. Alessandro Mannocchi, per il Comune resistente;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Considerato che:

- con il ricorso principale il ricorrente ha impugnato il provvedimento con il quale il Comune ha revocato la sua nomina quale revisore dei conti; e con i motivi aggiunti ha poi esteso il gravame al provvedimento di conferimento alla controinteressata del medesimo incarico, facendone valere l'invalidità derivata;

- il medesimo deduce che sarebbe mancato l'avviso di avvio del procedimento; e che la motivazione della revoca sarebbe del tutto errata, in quanto egli: non ha dato parere favorevole al contratto integrativo decentrato per l'anno 2017, in quanto non aggiornato alla normativa sopravvenuta; non ha dato parere favorevole al DUP in quanto sarebbe stato mancante dei requisiti di cui all'articolo 170 TULPS; ha controllato i cartellini delle presenze dei dipendenti in quanto ha notato delle difformità tra le buste paga e i cartellini timbrati dal personale, e nel fare ciò (comunicando altresì l'esito del controllo al responsabile del personale) non avrebbe violato la privacy dei soggetti coinvolti in quanto rientrerebbe nei poteri del revisore di conti accedere a tutti gli atti del Comune; ha effettuato un controllo sulla convenzione di segreteria comunale stipulata con il Comune di Penne avendo rilevato che alcune irregolarità nel pagamento di alcuni rimborsi di spese di viaggio; ha reso nei termini di legge il parere sulle variazioni al bilancio preventivo 2018/2020, tenendo conto che ha dovuto chiedere delle integrazioni su irregolarità riguardanti alcune voci, esprimendo poi parere favorevole condizionato alla correzione di tali voci da parte del Consiglio comunale (sostanzialmente la eliminazione delle previsioni di entrata prive di attendibilità); anche il parere favorevole sulla approvazione di alcuni debiti fuori bilancio è stata ritardata a causa di integrazioni resesi necessarie per poter valutare la convenienza e l'utilità delle spese da parte dell'Ente.

- il ricorrente ha poi chiesto il risarcimento del danno da lesione alla immagine professionale e per la mancata percezione dei compensi;

- all'udienza del 24 gennaio 2020 la causa è passata in decisione;

- nell'ultima memoria depositata il ricorrente ha ulteriormente argomentato che *“secondo le indicazioni del D.Lgs. n. 267/2000 (art. 235, comma 2, del TUEL) «Il revisore è revocabile solo per*

inadempienza ed in particolare per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto entro il termine previsto dall'articolo 239, comma 1, lettera d)», non potendo, pertanto, revocare l'incarico di revisore dei conti ad nutum per ragioni di contrasto in ordine alle scelte dell'Amministrazione (rectius parere contrario), perché ne verrebbe alterato il corretto rapporto tra controllore e controllati, che le funzioni dell'organo di revisione devono assicurare, rilevando - nella sua chiarezza normativa - che le cause di revoca sono tipicizzate e indicate dalla norma»;

- a prescindere dalla ammissibilità di tale censura ulteriore, è tuttavia il caso di rilevare che tale norma fa generico riferimento alla inadempienza dei propri doveri e poi contiene una specificazione tipizzata con riferimento alla proposta di rendiconto, sicché quest'ultima ipotesi si aggiunge alla inadempienza atipica e non è l'unica a consentire la revoca;

- come noto inoltre nel caso, come quello di specie, di provvedimento plurimotivato basta la sussistenza e legittimità di una sola delle ragioni esposte a precluderne l'annullamento in sede giurisdizionale (cfr. Tar Lazio sentenza 12733 del 2019);

- ciò premesso, appare senz'altro sussistente la violazione dell'articolo 240 Tuel, il cui secondo periodo prevede che i revisori “Devono inoltre conservare la riservatezza sui fatti e documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio”;

- nel caso di specie, viceversa, non appare efficacemente contestata la circostanza, dimostrata dall'Amministrazione mediante deposito della relativa PEC, che il ricorrente ha inviato la relazione sulle presenze del personale, contenente anche riferimenti alle presenze e assenze, anche per malattia, presso la PEC istituzionale dell'ente (info@pec.comune.caramanicoterme.pe.it), accessibile a tutti i dipendenti (cfr. doc. 15 della produzione dell'Amministrazione resistente);

- in tal moto deve ritenersi chiaramente violato il dovere di riservatezza, atteso che i dati relativi agli orari di lavoro, permessi e assenze per malattia (anche se epurati della descrizione del tipo di malattia) sono sottratti all'accesso civico generalizzato e come tali non sono pubblici ma riservati (cfr. Tar Campania Napoli sentenza 5901 del 2017) in quanto la loro conoscenza indiscriminata appare idonea a recare astrattamente un

pregiudizio agli interessati, ad esempio nella vita lavorativa, sociale e di relazione (in quanto si tratta di dati che disvelano abitudini di vita, morbilità del soggetto, ecc..., cfr. parere il parere del 13 settembre 2017 dell'autorità garante dei dati personali, su di una istanza di accesso civico);

- è ben vero che dall'esame dell'elenco emerge che sono stati oscurati i nominativi dei soggetti coinvolti lasciando visibile solo il numero di matricola (che in ogni caso non neutralizza del tutto il pericolo di individuazione dei titolari di tali dati), riducendo così il pericolo di danno per i singoli, ma ciò non toglie, nel rapporto con l'Amministrazione, il disvalore della divulgazione generalizzata di dati che il ricorrente non poteva rendere pubblici, perché tali non sono per le ragioni illustrate, violando in tal modo il dovere di riservatezza che gli impone il succitato articolo 240 Tuel;

- la sussistenza di tale ragione sostanziale di revoca priva di rilievo sul piano della validità la dedotta violazione dell'articolo 7 della legge 241 del 1990, atteso che in ogni caso il provvedimento non avrebbe potuto avere contenuto diverso;

- la legittimità della revoca poi esclude la sussistenza della illiceità del danno lamentato;

- le spese possono essere compensate in ragione della peculiarità della questione trattata;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2020 con l'intervento dei magistrati:

Renata Emma Ianigro, Presidente FF

Massimiliano Ballorini, Consigliere, Estensore

Paolo Amovilli, Consigliere

L'ESTENSORE
Massimiliano Balloriani

IL PRESIDENTE
Renata Emma Ianigro

IL SEGRETARIO